

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (83) 389

Vol. 1983/0147

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(83) 389 def.

Bruxelles, 20 giugno 1983

Raccomandazione di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

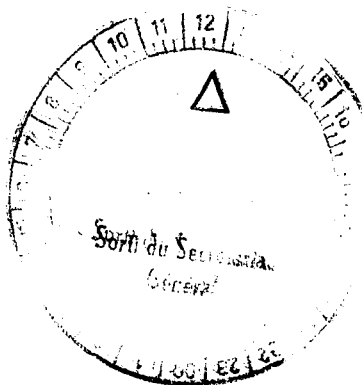
relativo alla conclusione del protocollo relativo al regime da applicare nel 1983 nel quadro della decisione adottata dal Consiglio di associazione CEE-Cipro, il 24 novembre 1980, che prevede il processo di passaggio alla seconda tappa dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che fissa gli accordi applicabili agli scambi con Cipro

(presentate dalla Commissione al Consiglio)



COM(83) 389 def.

RELAZIONE

1. Il 25 ottobre 1982 il Consiglio aveva autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con Cipro per definire gli accordi in materia di scambi da applicare durante il 1983 tra la Comunità e Cipro. In quest'ambito, il 27 maggio 1983 i capi delegazione hanno siglato un progetto di protocollo. Si era inoltre deciso di procedere al tradizionale scambio di lettere sulla importazione di patate di primizia cipriote nella Comunità.
2. Tenuto conto delle direttive di negoziato ricevute, la Commissione ritiene accettabile per la Comunità il progetto di protocollo. Di conseguenza, essa raccomanda che il Consiglio approvi i risultati dei negoziati e dia avvio alle procedure necessarie per entrare nella fase conclusiva. A tale scopo essa presenta pertanto una proposta di regolamento del Consiglio recante conclusione di un protocollo dell'accordo di associazione con Cipro relativo agli accordi da applicare nel 1983 in materia di scambi.
3. In attesa dell'entrata in vigore del protocollo, la Commissione presenta altresì proposte di misure autonome atte a consentire l'applicazione da parte della Comunità degli accordi in materia di scambi definiti nel protocollo.

Raccomandazione di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alla conclusione del protocollo relativo al regime da applicare nel 1983 nel quadro della decisione adottata dal Consiglio di associazione CEE-Cipro, il 24 novembre 1980, che prevede il processo di passaggio alla seconda tappa dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 238,

vista la raccomandazione della Commissione

visto il parere del Parlamento europeo

considerando l'opportunità di approvare il protocollo relativo al regime da applicare nel 1983, nel quadro della decisione adottata dal Consiglio di associazione CEE-Cipro, il 24 novembre 1980, che prevede il processo di passaggio alla seconda tappa dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

E' approvato a nome della Comunità il protocollo relativo al regime da applicare nel 1983 nel quadro della

decisione adottata dal Consiglio di associazione, il 24 novembre 1980, che prevede il processo di passaggio alla seconda tappa dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.

Il testo del protocollo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 5 del protocollo (2).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto

Per il Consiglio

Il Presidente

PROTOCOLLO

relativo agli accordi da applicare nel 1983, nel quadro della
decisione approvata dal Consiglio di associazione CEE-Cipro il
24 novembre 1980, decisione che introduce la seconda fase dello
accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la
Repubblica di Cipro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

da un lato, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

dall'altro,

CONSIDERANDO CHE, nella riunione del 24 novembre 1980, il Consiglio di associazione ha deciso che le due parti avrebbero dato avvio, con decorrenza 1° gennaio 1981, alla seconda fase dell'accordo di associazione;

CONSIDERANDO CHE, nell'ambito di questa decisione, è stato concluso un protocollo relativo agli accordi commerciali da applicare nel 1981 e che detti accordi sono stati rinnovati dalle due parti per il 1982;

DECISI a definire di concerto gli accordi commerciali da applicare tra la Comunità economica europea e Cipro nel 1983,

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e, a tale scopo, hanno designato come loro plenipotenziari,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI :

../..

Articolo 1

1. Le disposizioni da applicare nel 1983 sono quelle contenute nello accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, incluse quelle del protocollo aggiuntivo firmato il 15 settembre 1977, quelle del protocollo supplementare firmato in data 11 maggio 1978 e quelle del protocollo successivo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmato il 12 dicembre 1980, integrate dalle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente protocollo.

Articolo 2

1. Ai prodotti sottoelencati, originari di Cipro e importati nella Comunità, si applicano i tassi dei dazi vigenti a norma della tariffa doganale comune, ridotti della percentuale indicata per ciascuno di essi :

N. della TDC	Designazione delle merci	Tasso di riduzione (%)
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :	
	A. Patate :	
	II. di primizia :	
	(a) dal 1° gennaio al 15 maggio	60
	(b) dal 16 maggio al 30 giugno	55 (a)
	G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani rape, ravanelli e altre simili radici commestibili:	
	ex. II. Carote e navoni :	
	- carote :	
	- dal 1° gennaio al 31 marzo	60
	- dal 1° aprile al 15 maggio	60 (b)
	ex. IV Altri :	
	- barbabietole da insalata	50 (c)
	S. Peperoni	50 (d)
	ex. T. Altri :	
	- Melanzane, dal 1° ottobre al 30 novembre	60 (e)
	- Abielmosco (Hibiscus esculentus L. o Abielmoschus esculentus L. Moench)	50

(a)	Nel limite di un contingente tariffario comunitario di	60.000 t
(b)	Nel limite di un contingente tariffario comunitario di	2.500 t
(c)	Nel limite di un contingente tariffario comunitario di	1.500 t
(d)	Nel limite di un contingente tariffario comunitario di	300 t
(e)	Nel limite di un contingente tariffario comunitario di	300 t

N. Della TDC	Designazione delle merci	Tasso di riduzione (%)
08.04	Uve, fresche o secche : A. Fresche : 1. Uve da tavola : (a) dal 1° novembre al 14 luglio ex. 2. Altre : - dall'8 giugno al 14 luglio (b) dal 15 luglio al 31 ottobre - dal 15 luglio al 31 luglio	 60 (f) 60 (f)
(f) Nel limite di un contingente tariffario comunitario di 7.500 t		

2. I tassi di riduzione di cui al paragrafo 1 si applicano ai dazi doganali effettivamente praticati in ogni momento nei confronti dei paesi terzi.

Articolo 3

1. L'articolo 2 dell'allegato I all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la repubblica di Cipro, modificato dall'articolo 2 del protocollo successivo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, viene modificato come segue :

"Articolo 2

1. Con decorrenza 1° gennaio 1983, le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 2, originari di Cipro, saranno soggetti a massimali annui oltre i quali i dazi effettivamente applicati nei confronti di paesi terzi possono essere ripristinati, in conformità dei paragrafi 3-5.

2. I prodotti seguenti, originari di Cipro, saranno esenti dal pagamento di dazi entro il limite dei massimali qui di seguito indicati :

../..

N. della TDC	Designazione delle merci	Massimale comunitario annuo
56.04	Fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche e artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura	100 t
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo	525 t

3. Ove venga raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto coperto dal paragrafo 2, il dazio di cui al paragrafo 1 può essere nuovamente applicato sulle importazioni del prodotto in questione fino allo scadere dell'anno civile.

Se le importazioni nella Comunità di un prodotto soggetto a massimale raggiungono il 75% del volume stabilito, la Comunità ne informa il Consiglio d'associazione.

4. Entro i massimali fissati al paragrafo 2, la Repubblica ellenica applica dazi in conformità dell'articolo 3 del protocollo successivo alla adesione della Repubblica ellenica stessa alla Comunità.

5. Se la Comunità ripristina dazi da applicare nei confronti dei paesi terzi su importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 2, la Repubblica ellenica può ripristinare, sull'importazione degli stessi prodotti, i dazi vigenti in quel momento nei confronti dei paesi terzi."

Articolo 4

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.

.../...

Articolo 5

1. Il presente protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione in base alle procedure specifiche delle parti contraenti, che si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le modifiche di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

N. della TDC	Designazione delle merci	Massimale comunitario annuo
56.04	Fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche e artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura	100 t
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo	525 t

3. Ove venga raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto coperto dal paragrafo 2, il dazio di cui al paragrafo 1 può essere nuovamente applicato sulle importazioni del prodotto in questione fino allo scadere dell'anno civile.

Se le importazioni nella Comunità di un prodotto soggetto a massimale raggiungono il 75% del volume stabilito, la Comunità ne informa il Consiglio d'associazione.

4. Entro i massimali fissati al paragrafo 2, la Repubblica ellenica applica dazi in conformità dell'articolo 3 del protocollo successivo alla adesione della Repubblica ellenica stessa alla Comunità.

5. Se la Comunità ripristina dazi da applicare nei confronti dei paesi terzi su importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 2, la Repubblica ellenica può ripristinare, sull'importazione degli stessi prodotti, i dazi vigenti in quel momento nei confronti dei paesi terzi."

Articolo 4

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.

../..

Articolo 5

1. Il presente protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione in base alle procedure specifiche delle parti contraenti, che si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le modifiche di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
che fissa gli accordi applicabili agli scambi con Cipro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo relativo agli accordi da applicare durante il 1983, nel quadro della decisione adottata dal Consiglio di associazione CEE-Cipro il 24 novembre 1980, che prevede il processo di passaggio alla seconda tappa dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, qui di seguito chiamato "il protocollo", è stato siglato in data 27 maggio 1983; considerando che, in attesa dell'entrata in vigore del protocollo e alla luce dello stesso, la Comunità deve fissare autonomamente gli accordi da applicare agli scambi con Cipro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fino all'entrata in vigore del protocollo, gli accordi applicabili agli scambi con Cipro saranno quelli definiti in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso sarà d'applicazione con decorrenza 1° luglio 1983 e giungerà a scadenza alla data dell'entrata in vigore del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles

Per il Consiglio
Il Presidente

ARTICOLO 2

(1) GU L 133 del 21.5.1973, pag. 2 (3) GU L 172 del 28.6.78. pag. 2
(2) GU L 339 del 28.12.77, pag. 2 (4) GU L 174 del 30.6.81. pag. 2

N.della T.D.C.	Designazione delle merci	Tassi di riduzione %
08.04	Uve fresche o secche :	
	A. Fresche' :	
	I. da tavola :	
	(a) dal 1° novembre al 14 luglio :	
	ex.2 Altre :	
	dall'8 giugno al 14 luglio	60 (f)
	(b) dal 15 luglio al 31 ottobre :	
	- dal 15 luglio al 31 luglio	60 (f)

(f) Nel limite di un contingente tariffario comunitario complessivo di 7.500 t

2. I tassi di riduzione di cui al paragrafo 1 si applicano ai dazi doganali effettivamente in vigore in ogni momento nei confronti dei paesi terzi.

ARTICOLO 3

1. L'articolo 2 dell'allegato I all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, quale modificato dall'articolo 2 del protocollo aggiuntivo in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, viene sostituito dal testo seguente:
"Articolo 2

1. Con decorrenza 1° gennaio 1983 le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 2, originari di Cipro, saranno soggetti a massimali annui al di là dei quali potranno essere ripristinati, in conformità dei paragrafi 3-5 i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

2. I prodotti seguenti, originari di Cipro, sono esenti dal pagamento di dazi entro il limite dei massimali qui di seguito indicati.

N. della T.D.C.	Designazione delle merci	Massimale comunitario annuo
56.04	Fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche e artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura	100 t
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo	525 t

3. Ove venga raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al paragrafo 2, il dazio di cui al paragrafo 1 può essere riscosso sulle importazioni del prodotto in questione sino al termine dell'anno civile.

Quando le importazioni nella Comunità di un prodotto soggetto a massimale raggiungono il 75 % del volume stabilito, la Comunità ne informa il Consiglio di associazione.

4. All'interno dei massimali fissati nel paragrafo 2, la Repubblica ellenica applica dazi doganali in conformità dell'articolo 3 del protocollo firmato in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

5. Qualora la Comunità ripristini sulle importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 2 i dazi applicati nei confronti dei paesi terzi, la Repubblica ellenica può imporre nuovamente i dazi sulle importazioni degli stessi prodotti che essa applica in quel momento."